



AUDIZIONE

COMMISSIONI CONGIUNTE 9^a DEL SENATO (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE) E X DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

AS n. 183

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Roma, 19 settembre 2024

PREMESSA

Il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", ha l'obiettivo di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota alcune attività produttive e commerciali operanti nel territorio italiano, al fine di ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino e scongiurare il complessivo impoverimento del tessuto commerciale.

Il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici: comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire **le attività storiche** presenti sul loro territorio; le attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, avere almeno cinquant'anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale; gli albi definiti a livello locale confluiscono in un Albo nazionale, gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Nell'ambito delle attività storiche alcune possono essere qualificate come "**attività di eccellenza**", ove soddisfino requisiti più stringenti: settant'anni di attività, gestione familiare, valore storico-culturale elevato. Ai gestori di attività storiche viene riconosciuto il diritto di prelazione sull'immobile in cui svolgono l'attività, in caso di vendita.

Le attività storiche possono inoltre essere classificate come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Viene previsto infine che il Ministero del turismo adotti misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale.

Si condivide in via generale l'obiettivo del provvedimento e la definizione a livello nazionale di standard e requisiti omogenei per il riconoscimento del carattere storico e di eccellenza delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, anche per la possibilità che, a determinate condizioni, possano essere riconosciute dal Ministero della Cultura come "beni culturali" e sottoposte alle consuete pratiche di tutela.

Si evidenziano tuttavia alcune questioni che meritano un approfondimento e si formulano, in calce, proposte emendative al testo, già avanzate in sede di confronto in Conferenza Unificata e ritenute assentibili dal Governo.

OSSERVAZIONI

Relativamente agli **articoli 1 e 2** appare necessario un chiarimento in ordine all'esatto ambito di applicazione delle disposizioni ivi contenute. L'articolo 1 infatti si riferisce esclusivamente agli esercizi di vicinato e alle botteghe artigiane; il successivo articolo 2 fa invece riferimento alle attività commerciali, alle botteghe artigiane e agli esercizi pubblici. Il successivo articolo 3 sembra invece escludere dal proprio ambito di applicazione le botteghe artigiane. L'esatta e chiara individuazione della tipologia di attività che possono essere iscritte negli albi è fondamentale per evitare difformità applicative e per garantire una piena valorizzazione delle attività aventi carattere storico e di eccellenza.

Quanto all'**articolo 2**, si evidenzia inoltre che:

- C. 1: l'estensione delle caratteristiche dimensionali degli esercizi di vicinato, di cui all'art. 4, c. 1 lett. d) del dlgs 114/1998, anche alle botteghe artigiane e agli esercizi pubblici può essere estremamente limitativo.

- C. 1 relativamente al requisito temporale dei 50 anni, al fine di evitare difformità applicative vanificando l'obiettivo di una complessiva omogeneizzazione dei requisiti, si ritiene utile precisare il carattere continuativo o meno degli stessi.

- C. 6: poiché molti Comuni hanno già adottato modalità e procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi istituiti a livello locale, si ritiene necessario una salvaguardia espressa delle autonome procedure già definite a livello locale e, in generale, della relativa autonomia organizzativa in materia.

All' **articolo 5**, al comma 2, in considerazione del ruolo centrale che i Comuni sono chiamati a svolgere ai fini della definizione degli albi, si ritiene opportuno che per l'adozione del decreto che disciplina le modalità attuative del comma 1 sia previsto parere in Conferenza Unificata anziché in Conferenza Stato – Regioni.

All' **articolo 6**, si ritiene necessario precisare che sono fatte salve le misure di valorizzazione definite a livello locale.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Articolo 2

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "*e per i casi di cui ai commi 4 e 5*" sono aggiunte le seguenti: "*ferme restando le procedure e le modalità autonomamente definite*",

Motivazione

Poiché molti Comuni hanno già adottato modalità e procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi istituiti a livello locale, si ritiene necessario una salvaguardia espressa delle autonome procedure già definite a livello locale e, in generale, della relativa autonomia organizzativa.

Articolo 5

Al comma 2, secondo periodo, le parole "*Conferenza Stato – Regioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*Conferenza Unificata*".

Motivazione

In considerazione del ruolo centrale che i Comuni sono chiamati a svolgere ai fini della definizione degli albi, si ritiene opportuno che per l'adozione del decreto che disciplina le modalità di implementazione dell'Albo nazionale sia previsto parere in Conferenza Unificata anziché in Conferenza Stato – Regioni.

Articolo 6

Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: *Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.*

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di precisare che sono fatte salve le misure di valorizzazione definite a livello locale.